

tutto

ASCOM

CONFCOMMERCIO

imprese insieme

Settimanale dell'Associazione Commercianti - Turismo - Servizi - Piccola e Media Impresa della Provincia di Padova
Direttore Responsabile: Marino Antonio Rugoletto - Redazione: P.zza Virgilio Bardella n° 3 - 35131 - PD- Tel. 049 820.97.11
Editore: Ascom - Associazione Commercianti Turismo e Servizi P.M.I. della Provincia di Padova - Stampa: Cleup PD
Poste Italiane S.p.a. - Sped. in A.P.D.L. 353/03 (Conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1/ comma 2/ DCB PD Reg. Trib. PD n. 1976 del 2/11/05

Numero Verde
800.853030

Anno II - N. 30 - Settembre 2006

SPECIALE AGENTI FNAARC

Aggiornamento sugli ultimi incontri

Accordi economici collettivi

Giovedì 27 giugno si è tenuta a Roma, presso la sede di Confindustria, la seconda riunione per il rinnovo degli accordi economici collettivi, alla quale hanno partecipato per le aziende mandanti le delegazioni della Confcommercio, della Confindustria e della Confapi e per gli agenti di commercio le delegazioni della Fnaarc, della Usarci, della Uil, della Filcams-Cgil e della Fisascat-Cisl. La delegazione della Fnaarc era composta dal vice-presidente con delega agli accordi economici collettivi Sergio Mercuri e dai componenti della commissione per gli accordi economici

collettivi Gabriele Mazzanti, Giovanni Boni, Thor Evans Carl Son, Luca Chiari, Michele Di Palma e Giuseppe Stefanini assi-

stiti dal funzionario Dr Luigi Strazzella. In difformità con quanto asserito da parte delle organizzazioni delle case man-

danti nella precedente riunione del 23 giugno, non sono stati consegnati alle organizzazioni degli agenti di commercio i documenti riguardanti le risposte alle "Piattaforma rivendicativa" per il rinnovo degli accordi economici collettivi e riguardanti le ipotesi di riscrittura delle indennità di fine rapporto (secondo le organizzazioni delle case mandanti) a seguito della sentenza della corte di giustizia dello scorso mese di marzo.

L'intervento della Fnaarc

La Fnaarc ha ricordato la necessità che le Commissioni riguardassero anche temi della formazione (attraverso un Ente Bilaterale) e dell'assistenza sanitaria integrativa, punti di forza della "piattaforma rivendicativa" per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi.

L'attività delle Commissioni dovrebbero iniziare nel mese di settembre, per riportarne gli esiti nella riunione plenaria, indicativamente fissata per il prossimo 10 dicembre.

Terminato l'incontro con le Organizzazioni delle case mandanti, le Organizzazioni degli agenti di commercio si sono confrontate informalmente sulle possibilità di rivedere la definizione delle indennità di fine rapporto (in particolare quella meritocratica), alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea del marzo 2006.

Da parte Fnaarc, ed in forte disaccordo con quanto sostenuto dall'Usarci, è stato ricordato che tutte le Organizzazioni degli agenti di commercio firmatarie degli A.E.C. del 2002 hanno ribadito lo scorso 12 aprile in una dichiarazione la validità degli Accordi Economici Collettivi.

www.ascompd.com

In attesa di tali documenti, che ragionevolmente verranno consegnati entro il mese di settembre, le organizzazioni delle case mandanti hanno proposto un "calendario di lavoro" che prevede la formazione di commissione riguardanti:

- indennità di fine rapporto;

- riduzione del contenitore economico del rapporto (art 2);
- procedure di conciliazione ed arbitrato;
- revisione degli istituti che presentano differenze tra l'accordo economico collettivo commerciale ed industriale;
- bilateralità.

Contributi previdenziali Enasarco e indennità di risoluzione rapporto

Aggiornamento delle tabelle riepilogative

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le contribuzioni previdenziali ENASARCO aggiornate sulla base delle modificazioni in vigore dal 1° gennaio 2006 e quelle relative alla indennità di risoluzione rapporto, prevista negli accordi economici collettivi.

Ricordiamo che alla contribuzione previdenziale ENASARCO (cui sono tenuti in misura paritetica agenti di commercio e case mandanti) sono obbligati gli agenti di commercio che operano in forma di ditta individuale, ed i soci illimitatamente responsabili delle società di persone che svolgono l'attività di agenzia commerciale.

Nel caso di attività di agenzia svolta da agenti di commercio costituiti in forma di società di capitale è previsto invece un versamento (a totale carico della casa mandante) al "fondo di assistenza dell'Enasarco". I

versamenti per la contribuzione di previdenza ed il fondo di assistenza sono previsti al 20 maggio (per il 1° trimestre) al 20 agosto (per il 2° trimestre) al 20 novembre (per il 3° trimestre) ed al successivo 20 febbraio (per il 4° trimestre) di ciascun anno.

Nel rispetto del **criterio della competenza** si precisa che le fatture emesse dagli agenti nel 1° trimestre di ogni anno, ma riferite a provvigioni di competenza dell'anno precedente, vengono assoggettate a ritenute ENASARCO solo in caso nell'anno precedente non sia stato raggiunto il massimale di contribuzione previdenziale per la fondazione Enasarco.

Diverso è invece il criterio da rispettare nel versamento del FIRR (fondo indennità risoluzione rapporto) che è quello strettamente di cassa (**PAGAMENTI PROVVISORIALI dal 1/1 al 31/12 di ogni anno**).

*** L'aliquota contributiva di previdenza Enasarco è passata dal 13% (6,5% carico ditta mandante -6,5 a carico agente) al 13,50% (6,75 carico ditta mandante - 6,75 carico agente).**

- **Il massimale annuo** provvisoriale viene fissato nelle seguenti misure:

- 1) **Euro 25.481,00** per agenti rappresentanti monomandatari;
- 2) **Euro 14.561,00** per agenti rappresentanti plurimandatari.

- **Il minimale contributivo** viene fissato nelle seguenti misure

- 1) **Euro 727,00** per agenti rappresentanti monomandatari
- 2) **Euro 364,00** per agenti rappresentanti plurimandatari

- **Il massimale contributivo** annuo passa alle seguenti misure

- 1) **Euro 3.439,94** per monomandatari (euro 25481,00 x 13,50%);
- 2) **Euro 1.965,74** per plurimandatari (euro 14561,00 x 13,50%).

OFFERTA DI RAPPRESENTANZA

Società che svolge attività di progettazione e produzione di arredamenti commerciali seleziona agenti. Per maggiori informazioni si prega di contattare la Sebeco srl allo **0736343391** oppure tramite posta elettronica far pervenire il vostro curriculum vitae all'indirizzo **info@sebeco.it**

Un intervento del presidente Fnaarc Adalberto Corsi

Indennità di fine rapporto

Gli accordi economici collettivi del 2002 continuano ad essere validi anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 marzo 2006

Di recente, alcuni articoli pubblicati da "Il Sole 24 ore" hanno messo in discussione la validità degli accordi economici collettivi, nella parte che disciplina le indennità di fine rapporto di agenzia (Indennità di Fine rapporto - Firr - accantonata presso la Fondazione Enasarco, indennità supplementiva di clientela ed indennità meritocratica entrambe corrisposte dalle case mandanti), sulla base di una lettura non collimante con la realtà della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23 marzo scorso.

Tali articoli potrebbero inoltre generare un ingiustificato contenzioso fra agenti di commercio e case mandanti, ad esempio, di non pagare l'indennità di clientela e l'indennità di fine rapporto, sempre sulla base di una lettura che appare parziale e poco rispondente al vero della sentenza del 23 marzo.

E' quindi doveroso e necessario chiarire quanto ha deciso la Corte Europea, precisando che la stessa sentenza prevede che gli accordi economici collettivi continuano ad essere efficaci, nella parte che regola le indennità di fine rapporto per quanto indichiamo successivamente. Ovviamente gli accordi continuano ad essere validi anche in ogni altra parte, non interessata dalla sentenza del 23 marzo.

Ricordiamo inoltre che le Organizzazioni sindacali degli agenti di commercio firmatarie degli accordi economici collettivi del 2002, il 12 aprile scorso hanno sottoscritto un documento in cui ribadivamo la validità degli accordi nella parte che regola le indennità di fine rapporto. Esaminiamo in dettaglio quanto avvenuto.

Lo scorso 23 marzo la Corte di giustizia Europea si è pronunciata in merito alle indennità di fine rapporto di agenzia, definendo quale sia la fonte di diritto utilizzabile. Ricordiamo che in Italia le indennità di fine rapporto di agenzia sono disciplinate dal Codice Civile (art.1751) e dagli accordi economici collettivi in recepimento della direttiva 18 dic. 1986, 86/653/Cee (regola l'attività degli agenti di commercio e detta i criteri per la definizione delle indennità di fine rapporto).

La controversia che ha dato origine alla sentenza sopra ricordata era sorta da una richiesta di applicazione dell'art. 1751 Codice civile, avanzata nel 1999 da parte di una agente di commercio italiana, in merito alla quale la Magistratura italiana aveva espresso pareri diversi e quindi la Corte di cassazione aveva richiesto una interpretazione alla Corte di giustizia europea.

La Corte di giustizia

Europea ha deciso che: *L'art. 19 della Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653 Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti di commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2 di tale direttiva non può essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione di un accordo collettivo, da una indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione. All'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n.2 della direttiva 86, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio di equità. Potrebbe pertanto sembrare che l'art.1751 del codice civile sia l'unica fonte cui fare riferimento per determinare se le indennità di fine rapporto siano dovute all'agente e quale ne sia l'ammontare, ma non è così.*

Infatti la causa che ha dato origine alla sentenza è radicata (si fonda) sulla richiesta, nel 1999, di applicazione dei cosiddetti "accordi ponte" del 1992, accordi che erano stati siglati da Confcommercio, Confindustria, Confapi, Confcooperative per le case mandanti e da Fnaarc, Fiarco, Usarci, Ugl, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucus-Uil per gli agenti di commercio.

Tali accordi per dare un primo seguito al recepimento della Direttiva 86/653 della Comunità Europea nella normativa italiana, sono stati superati ed assorbiti dagli accordi economici collettivi del 2002, accordi questi ultimi che rispettano il requisito della meritocrazia richiesto dalla direttiva 86 per la determinazione della indennità di fine rapporto e che prevedono anche la possibilità di corrispondere all'agente indennità di fine rapporto e che prevedono anche la possibilità di corrispondere all'agente indennità di fine rapporto in misura superiore e quella prevista dall'art. 1751 del codice civile.

Questo il punto centrale dell'intera vicenda: la presenza di un elemento meritocratico negli accordi economici collettivi a recepimento di quanto prevede la direttiva comunitaria 86/653 per le indennità di fine rapporto di agenzia.